

COMUNE DI MACERATA

REGOLAMENTO

**CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
PER INSTALLAZIONE CIRCHI EQUESTRI,
ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE,
LUNA PARK E TEATRI VIAGGIANTI.**

*Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 61 del 29.6.1994
Esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 21.7.1994 n.4012/2*

*Modificato dal Consiglio comunale con atto n. 37 dell'11.5.1995
Approvato senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 25.5.1995 n.2462/2.*

ART. 1

Il presente regolamento disciplina la concessione degli spazi e delle aree pubbliche per la installazione, sia ricorrente che occasionale (festività, ricorrenze, celebrazioni di avvenimenti ecc.) delle attività dello spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 9 della legge 18.3.1968 n.337 e di quelle circensi e dei teatri viaggianti.

ART. 2

Sono considerati spettacoli viaggianti, a norma dell'art. 2 della legge 18.3.1968 n.337 le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo attrezzature mobili, all'aperto e al chiuso, ovvero in parchi divertimento.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli apparecchi automatici a gettone (cavallini, aeroplani ecc.) delle dimensioni non superiori ai metri 2,00 x 1,50.

ART. 3

Le aree comunali disponibili per lo spettacolo viaggiante e per l'attività circense vengono individuate nelle elencate località e sono aggiornate a cadenza annuale con atto della Giunta Municipale:

1. Via dei Velini (piazzale antistante lo stadio H.Recina) riservata principalmente al Luna Park annuale e alle altre manifestazioni di primaria importanza;
2. Piazzale De Gasperi (area antistante il Centro Fiere) riservato principalmente ai circhi equestri, ai teatri viaggianti ed alle attività similari;
3. Area compresa fra via Pirandello e via Pavese, in zona Collevario;
4. Area compresa tra via E.Rosa, via Gentili e via Lanzi, retrostante la scuola elementare;
5. Piazzale Salvo D'Acquisto, in frazione Piediripa;
6. Area ubicata in prossimità di via Natali, in frazione Sforzacosta.

Con atto della Giunta Municipale può essere modificato o vietato l'uso delle aree suddette per accertati motivi di ordine e sicurezza pubblica, di Polizia Urbana, di traffico ed a tutela della quiete pubblica.

La concessione delle aree per la installazione delle attività di cui all'art. 1 viene disposta dal Sindaco o dall'Assessore delegato previo accertamento dei requisiti soggettivi e professionali e delle condizioni oggettive di concedibilità ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.

Le concessioni si intendono accordate fatti salvi i diritti di terzi interessati.

L'Amministrazione è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'occupazione dell'area concessa, dal suo uso e dal funzionamento dell'attrazione.

Le aree contrassegnate con i numeri 1),3),4),5) e 7) sono destinate alle attrazioni singole dello spettacolo viaggiante a titolo occasionale, in ricorrenza di feste o avvenimenti interessanti i quartieri nei quali sono inserite. Il numero delle attrazioni viene determinato in base alle disponibilità dello spazio accertata dal Comando di Polizia Municipale e l'assegnazione avviene in base dell'ordine cronologico delle domande risultante dal timbro postale, se pervenute per posta raccomandata, o con riferimento alla data del protocollo generale negli altri casi.

ART. 3BIS

Sono inoltre disponibili per lo spettacolo viaggiante le aree di proprietà privata o di altri Enti e di cui l'Amministrazione Comunale abbia disponibilità per comodato, affitto, ecc.:

- 1) spazio verde di Viale Indipendenza (ex ONP).

CAP. II

COMPLESSI CIRCENSI E ATTIVITA' SINGOLE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.

ART. 4

Le domande, in competente bollo, per la installazione delle attività circensi debbono essere inoltrate al Sindaco dal titolare dell'impresa almeno 60 giorni prima e non oltre 90 giorni antecedenti la data prevista per la manifestazione.

Il responsabile del procedimento deve evadere la richiesta nel termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento.

In presenza di più domande concorrenti, le stesse verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo (data della raccomandata postale o, in mancanza, data di ricezione al protocollo generale).

In caso di domande recanti la stessa data di presentazione, la precedenza è accordata al richiedente con maggior anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante risultante dal numero indicato nel nulla-osta ministeriale di agibilità.

ART. 5

La domanda tendente ad ottenere la concessione dell'area dovrà contenere i seguenti dati: esatte generalità e codice fiscale del titolare dell'impresa; residenza; tipo, caratteristiche, categoria dell'impianto nonchè il numero dei carri e delle abitazioni.

La domanda dovrà essere corredata da: fotocopia del nulla-osta Ministeriale di agibilità e numero del contrassegno di cui all'art.6 della legge 337/1968; fotocopia della licenza comunale a gestire l'attrazione, stato di famiglia e certificato di residenza del titolare ed ogni altro documento che di volta in volta verrà richiesto ad integrazione.

Le domande incomplete e non integrate entro 20 giorni dalla richiesta saranno archiviate. La richiesta di integrazione non potrà essere ripetuta.

ART. 6

Il titolare dell'attrazione circense delle categorie 1[^] - 2[^] e 3[^] entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della concessione dovrà versare in contanti o assegni circolari un deposito cauzionale pari a £. 3.000.000 a garanzia dell'effettivo utilizzo dell'area, per il risarcimento di eventuali danni al patrimonio pubblico e per la mancata pulizia dello spazio occupato, secondo le modalità che saranno indicate nell'atto di concessione del suolo pubblico.

Il deposito cauzionale a carico del titolare delle attrazioni circensi delle categorie 4[^] e 5[^], da versare entro lo stesso termine di cui al comma precedente e per lo stesso titolo e con identica ripartizione, viene quantificato in £. 2.000.000.

Il mancato versamento della cauzione entro i termini suddetti sarà considerata implicita rinuncia alla piazza.

I mancati adempimenti riferiti alle garanzie coperte dalla cauzione comportano l'incameramento della cauzione da parte dell'Amministrazione.

La cauzione verrà restituita al termine del periodo di permanenza previo nulla-osta dei competenti uffici comunali.

Qualora la concessione della piazza non sia stata utilizzata per comprovati motivi di forza maggiore è in facoltà dell'Amministrazione restituire la quota di cauzione a garanzia dell'effettivo utilizzo dell'area su istanza dell'interessato.

ART. 7

I titolari delle attrazioni circensi che hanno ottenuto la concessione dell'area devono, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dell'attività, presentare domanda in competente bollo all'ufficio di Polizia Amministrativa, integrata della documentazione mancante, ai fini del sopralluogo da parte della C.P.V.L.P.S. e del rilascio della licenza ex art.69 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n.773.

Dovrà essere, altresì, dimostrato prima del rilascio della licenza il versamento del deposito cauzionale, della tassa occupazione spazio aree pubbliche e della tassa pubblicitaria.

ART. 8

Ogni forma pubblicitaria deve essere preventivamente autorizzata.

L'occupazione dell'area assegnata si riferisce unicamente al tendone, ai carriaggi utili allo spettacolo nonché alle scuderie per il ricovero degli animali.

I carriaggi per il trasporto dei materiali, le roulotte di abitazione, ogni tipo di attrezzatura che non sia necessaria allo svolgimento dello spettacolo, possono trovare collocazione in area che verrà indicata dall'Amministrazione nell'ambito della località dove si effettuano gli spettacoli o nelle immediate vicinanze.

ART. 9

Allo scadere del termine indicato di volta in volta nell'autorizzazione rilasciata, il titolare del circo dispone di 24 (ventiquattro) ore di tempo per lo sgombrò dell'area che dovrà essere restituita in perfetto ordine e pulizia.

Oltre l'incameramento della cauzione per i titoli di cui al precedente art. 6, agli inadempienti saranno applicate anche le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

ART.10

Le attività singole dello spettacolo viaggiante potranno essere autorizzate occasionalmente per periodi determinati nelle aree indicate nell'art. 3 del presente regolamento.

Il numero delle attrazioni autorizzabili sarà commisurato alla capienza delle singole aree tenuto conto delle condizioni del traffico e delle caratteristiche delle attrazioni stesse.

Alle attività singole dello spettacolo viaggiante si applicano le norme previste per i circhi equestri fatte salve le disposizioni specifiche appresso stabilite.

Le domande, in competente bollo, dovranno pervenire almeno 30 giorni prima della data dell'inizio degli spettacoli. La durata degli stessi sarà determinata dal Sindaco o suo delegato in sede di rilascio dell'autorizzazione. La domanda deve essere evasa da parte del responsabile del procedimento nel termine di giorni 15 dalla data della raccomandata postale o, in mancanza, dalla data di assunzione al protocollo generale della domanda.

Il deposito cauzionale a carico dei titolari delle attrazioni singole dello spettacolo viaggiante, a garanzia di eventuali danni o della mancata pulizia dello spazio occupato, viene determinato fra un limite minimo di £. 200.000 ed un limite massimo di £. 400.000 in relazione alla superficie occupata e deve essere versato entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell'autorizzazione esclusivamente in contanti o assegni circolari a garanzia di eventuali danni e per eventuale mancata pulizia dello spazio occupato.

La domanda, in competente bollo, ai fini del successivo rilascio della licenza ex art.69 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n.773 deve pervenire al Comune - Ufficio di

Polizia Amministrativa - almeno 10 giorni prima della data di inizio degli spettacoli. La stessa dovrà essere integrata con la documentazione necessaria per il sopralluogo da parte della C.P.V.L.P.S.. Dovrà essere altresì dimostrato, prima del rilascio, il versamento del deposito cauzionale, della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa pubblicitaria.

ART.11

Sia ai titolari di circhi equestri che a quelli singoli dello spettacolo viaggiante non è consentita l'occupazione di aree di proprietà privata o di altri Enti Pubblici senza il preventivo assenso del Comune previo controllo delle condizioni di traffico, di igiene, di polizia urbana e della quiete pubblica.

CAP. III

TEATRI VIAGGIANTI

ART.12

L'occupazione di suolo pubblico da parte di "teatri viaggianti" o comunque di tendoni nei quali si svolgono spettacoli diversi da quelli circensi (quali manifestazioni musicali, danze sportive, mostre ecc.), sarà consentita nelle località indicate dall'art.3, comma 1, punti 1) e 2). Potrà essere consentita anche in altre località ritenute idonee a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale con riferimento alla capienza delle aree, alla sicurezza del traffico e a condizione che non rechi disturbo alla quiete pubblica.

L'autorizzazione per tali tipi di attrazione non sarà concessa in concomitanza con la presenza di circhi equestri delle categorie 1[^] - 2[^] e 3[^] e del Luna Park.

I titolari delle attrazioni dovranno presentare domanda al Sindaco, in competente bollo, almeno 45 giorni prima dello spettacolo. Nella domanda dovranno essere riportati esattamente i seguenti dati: le esatte generalità del richiedente, il numero di codice fiscale, la residenza, il domicilio o sede, il tipo, le caratteristiche e le misure dell'impianto nonchè il numero dei carri e delle abitazioni.

La medesima dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: fotocopia del nulla-osta ministeriale di agibilità e numero del contrassegno; fotocopia della licenza del Comune di residenza, stato di famiglia e certificato di residenza del richiedente in carta libera uso certificazione antimafia.

La istanza dovrà essere evasa da parte del responsabile del procedimento nel termine di giorni 20 (venti) dal ricevimento.

ART.13

Il richiedente nel termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento dell' autorizzazione deve versare in contanti o assegni circolari un deposito cauzionale pari a £. 2.000.000 con riferimento alle disposizioni previste nell'art. 6 e seguenti del presente regolamento concernente i circhi equestri e le attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Il titolare della concessione del suolo dovrà chiedere l'autorizzazione ex art. 69 del T.U.L.P.S., con domanda in competente bollo, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda dovrà essere corredata della documentazione tecnica inerente la struttura e l'impiantistica ai fini del sopralluogo da parte della C.P.V.L.P.S.. Dovrà essere altresì dimostrato, prima del rilascio, il versamento del deposito cauzionale, della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa sulla pubblicità.

CAP. IV

LUNA PARK

ART.14

Le domande per la partecipazione al tradizionale Luna Park in occasione della festa patronale di agosto, indirizzate al Sindaco in competente bollo, dovranno pervenire all'archivio generale del Comune entro le ore 14,00 del 30 aprile di ogni anno. Le domande che perverranno dopo l'ora e la data suddette saranno considerate tardive e quindi archiviate.

ART.15

Nella domanda i richiedenti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: generalità complete e numero di codice fiscale; Comune di residenza ed eventuale indirizzo dove si intende che la corrispondenza venga inviata; tipo delle attrazioni di proprietà che si desidera installare; superficie di occupazione distinta per le singole attrazioni; ingombro del vano cassa se non incorporato nell'attrazione; anzianità di frequenza, con la medesima attrazione, riferita alla manifestazione di cui si tratta; anzianità di esercizio continuativo con la medesima attrazione in base all'autorizzazione ministeriale; il numero dei carriaggi e delle roulottes di abitazione.

La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:

1. copia del nulla-osta ministeriale di agibilità per l'anno al quale si riferisce la manifestazione, salvo eventuale proroga della validità dei nulla-osta scaduti, stabilita dallo stesso Ministero, con possibilità, qualora l'interessato non sia ancora in possesso del nullaosta per l'anno al quale si riferisce la manifestazione, di presentare una dichiarazione delle organizzazioni sindacali di categoria dalle quali risulti che tale documento è in fase di rinnovo;
2. copia della licenza per l'esercizio dell'attività rilasciata dal Comune di residenza e valida per l'anno in corso;
3. documenti probatori dai quali risulti: anzianità di frequenza con la medesima attrazione, anzianità di appartenenza alla categoria, anzianità di esercizio continuativo con la medesima attrazione e titolarità di assegnazione di posto fisso per lo svolgimento della medesima attività;

4. certificato contestuale di stato di famiglia e di residenza in carta libera uso antimafia. Il richiedente nel termine di giorni 10 dal ricevimento dell'autorizzazione deve versare in contanti o assegni circolari una cauzione determinata fra un minimo di £ 200.000 e un massimo di £ 3.000.000 in relazione della superficie occupata, con riferimento delle disposizioni previste nell'art. 6 e seguenti del presente regolamento. Gli ammessi al Luna Park dovranno munirsi della licenza di cui all'art.69 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n.773/1931 presentando istanza in competente bollo, corredata dei prescritti documenti, al competente ufficio comunale di Polizia Amministrativa almeno 15 (quindici) giorni prima della data di inizio degli spettacoli.

ART.16

L'area destinata al Luna Park è quella in Piazzale De Gasperi (area antistante il Centro Fiere), come già individuata all'art. 3 comma 2. La Giunta Municipale può disporre una diversa collocazione secondo le norme transitorie di cui al successivo art. 28.

L'utilizzo può essere consentito per un periodo massimo di giorni 22 (ventidue) comprendente almeno 2 (due) domeniche più la festa del Patrono che verrà determinato dal Sindaco o suo delegato.

Il numero delle attrazioni ammesse sarà deciso sulla base dello spazio disponibile in relazione al numero delle richieste pervenute valutate secondo i criteri di cui al successivo art.19.

Nell'ambito dello spazio destinato al Luna Park una porzione dello stesso deve essere riservata, in rapporto all'area disponibile, per la installazione di almeno una attrazione novità intendendosi per tale quella che ha caratteristiche peculiari rispetto alle altre facenti parte del parco, che non costituisca innovazione o modificazione di attrazioni esistenti, che non abbia mai partecipato alla manifestazione. Qualora non pervengono richieste aventi le caratteristiche suindicate si procederà all'assegnazione dello spazio ad una attrazione che sia stata già presente come attrazione novità e che sia assente da almeno tre anni. L'assegnatario delle novità non acquisisce punteggio per l'anzianità sulla piazza.

E' fatto assoluto divieto al titolare dell'attrazione ammessa di impiantare la stessa dopo l'apertura del parco, nonchè di abbandonare la manifestazione prima dello scadere del termine. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi sulla cauzione versata, in relazione ai danni subiti.

ART.17

La concessione dell'area per la installazione del tradizionale Luna Park è disposta dal Sindaco o suo delegato sulla base della istruttoria compiuta dall'Ufficio di Polizia Amministrativa

tenuti presenti i criteri di cui agli articoli che seguono. La graduatoria verrà preventivamente esaminata ed approvata dal Sindaco o suo delegato unitamente al Dirigente del settore Polizia e Igiene Urbana, al Comandante della Polizia Municipale e al responsabile del procedimento. La graduatoria così definitivamente adottata sarà pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di giorni 10 (dieci).

Le decisioni sulle istanze saranno comunicate agli interessati almeno un mese prima della data di inizio della manifestazione.

ART.18

La Giunta Municipale in relazione all'ampiezza dell'area può approvare annualmente l'elenco delle attrazioni che è possibile installare nel Luna Park e il numero di ciascuna di esse.

ART.19

La graduatoria di cui agli artt.16, comma 3[^] e 17, comma 1[^] ai fini della partecipazione al parco sarà predisposta sulla base dei seguenti criteri:

1. Anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante risultante dal nulla-osta Ministeriale di agibilità: punti 4 per anno - massimo valutabile anni 10 - massimo punteggio valutabile punti 40.
2. Anzianità di presenza al parco con la medesima attrazione: punti 4 per ogni anno - massimo valutabile anni 10 - punteggio massimo valutabile punti 40.
3. Anzianità di domanda per partecipare al Luna Park e non accolta: punti 2 per ogni anno, massimo valutabile anni 10 - massimo punteggio valutabile punti 20.

A parità di punteggio si fa riferimento all'anzianità delle presenze al parco ed in caso di ulteriore parità, all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

E' ammessa la sostituzione delle attrazioni conservando l'anzianità di frequenza al parco subordinatamente al rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- a) presenza al parco da almeno tre anni con l'attrazione che si intende sostituire;

- b) la nuova attrazione deve occupare una superficie uguale o inferiore alla attrazione sostituita, o superiore nel massimo al 20% in più di quella precedente;
- c) la nuova attrazione non deve essere in concorrenza con altre autorizzate e presenti nel parco.

ART.20

Il titolare dell'attrazione ammesso, o un suo familiare, è tenuto ad essere permanentemente presente sulla piazza per assicurare la corretta gestione dell'attrazione per la quale ha ottenuto la concessione.

Ogni operazione o combinazione che abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione e la perdita dell'anzianità.

ART. 21

Nel caso di decesso o di totale inabilità al lavoro, comprovata, del proprietario dell'attrazione oppure in caso di cessazione totale di spettacolista viaggiante, l'anzianità di frequenza alla manifestazione acquisita dal titolare viene riconosciuta:

- a) al coniuge che abbia sempre coadiuvato nella conduzione dell'attrazione, che mantenga la medesima e che non abbia la titolarità di altre attrazioni;
qualora titolare di altre attrazioni è tenuto ad effettuare l'opzione e ad indicare le attrazioni per le quali intende mantenere i punteggi derivanti dall'anzianità di presenze;
- b) al figlio facente ancora parte del nucleo familiare che abbia sempre coadiuvato nella conduzione dell'attrazione, che mantenga la medesima e a condizione che non risulti proprietario o titolare di nulla-osta ministeriale per altre attrazioni;
qualora fosse titolare di altre attrazioni è tenuto ad effettuare l'opzione e ad indicare le attrazioni per le quali intende mantenere i punteggi derivanti dall'anzianità di presenze;
- c) nell'ipotesi in cui a succedere nella condizione della attrazione siano piu' figli, l'anzianità di punteggio acquisita viene riconosciuta per il mestiere ereditato e non potrà essere suddivisa in quote;
- d) nell'ipotesi di una società, regolarmente costituita proprietaria di attrazioni venga sciolta, l'anzianità di punteggio maturata verrà interamente riconosciuta al socio o ai soci che hanno rilavato la società medesima, purché venga mantenuta la medesima attrazione.

ART. 22

Il titolare della concessione può rinunciare alla partecipazione al Luna Park entro 30 gg. dalla data d'inizio della stessa e non sarà considerato presente ai fini della acquisizione del medesimo punteggio.

Qualora la rinuncia avvenga fra i 30 gg. i 10 gg. precedenti la data di inizio, se non siano stati adottati validi e giustificati motivi che verranno valutati dal Sindaco o suo delegato; il titolare dell'attrazione escluso dalla partecipazione al Luna Park per i successivi due anni;

Qualora la rinuncia avvenga entro i 10 gg. antecedenti la data d'inizio se non siano stati adottati validi e giustificati motivi che verranno valutati dal Sindaco o suo delegato, il titolare delle attrazioni verrà escluso dalla partecipazione al Luna Park per i successivi 3 anni.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi sulla cauzione prevista, in relazione ai danni subiti.

Qualora possibile si provvederà alla sostituzione seguendo l'ordine stabilito dalla graduatoria formata ai sensi dell'art. 19.

ART.23

Il Comando di Polizia Municipale curerà che la occupazione del suolo pubblico concesso e lo svolgimento dell'attività avvenga nel rispetto delle norme del presente regolamento e delle condizioni contenute nella concessione di occupazione di suolo pubblico.

Per l'allestimento materiale del parco, per la sua organizzazione, disciplina e decoro, il Comando suddetto è affiancato da una Commissione organizzativa composta di n.3 componenti che i partecipanti alla manifestazione eleggeranno nel loro seno. I nominativi dei componenti della Commissione sono comunicati al Sindaco o suo delegato almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio della manifestazione. L'inosservanza da parte del singolo delle prescrizioni fissate dal Comando può determinare, nei casi più gravi, la revoca della concessione e l'esclusione dal parco.

CAP. V

DISCIPLINA DEL PARCO

ART.24

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 20 del presente regolamento, costituiscono motivo di esclusione e comportano l'immediato allontanamento dell'attrazione:

- a) non avere ottemperato alle disposizioni per la collocazione e l'esercizio delle attrazioni;
- b) il ritardo nell'inizio dell'attività, anticipo o il ritardo nella cessazione della stessa non specificatamente autorizzati;
- c) la non corrispondenza di attrazione installata con quella effettivamente autorizzata per lo spazio assegnato;
- d) non aver ottemperato alle norme riguardanti rumori e suoni molesti e all'orario di cessazione dei medesimi;
- e) non aver ottemperato alle disposizioni circa il decoro e l'efficienza delle attrazioni;
- f) aver sospeso l'attività dell'attrazione durante lo svolgimento della manifestazione;
- g) aver installato attrazioni o giochi non autorizzati dal Sindaco o suo delegato.

In caso di particolare gravità può essere disposto, a giudizio del Sindaco o suo delegato, l'esclusione dalla partecipazione fino a tre anni.

ART. 25

Il titolare dell'attrazione deve espressamente dichiarare nella domanda di partecipazione il numero dei carriaggi utili per il trasporto dell'attrazione e delle carovane di abitazione.

Nell'area indicata per la sosta non può essere ospitato nessun carriaggio o carovana di proprietà di persone non regolarmente autorizzate alla partecipazione al parco.

L'area destinata alla manifestazione del Luna Park non può per alcun motivo essere ingombra da carriaggi, roulottes o automezzi se non negli spazi appositamente indicati nella concessione.

La cassa dell'attrazione, le cui misure d'ingombro devono essere ridottissime, può trovare sistemazione a fianco dell'attrazione purchè preventivamente autorizzata.

Le carovane di abitazione devono essere sistemate in maniera decorosa e nel rispetto delle vigenti norme igieniche. Il suolo circostante deve essere mantenuto costantemente pulito. I rifiuti, opportunamente raccolti in contenitori a perdere, devono essere collocati negli appositi cassonetti della nettezza urbana.

CAP. VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 26

Gli importi cauzionali previsti nel presente regolamento possono essere modificati con atti della Giunta Municipale.

Per la classificazione dei circhi equestri ai fini delle norme del presente regolamento, si fa riferimento alle categorie di cui alla circolare del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 4/6/1986 n.4.

Parimenti per quanto attiene le attrazioni dello spettacolo viaggiante, si fa riferimento all'elenco ufficiale di cui al Decreto Ministeriale 23/4/1969 e successive modificazioni e integrazioni.

Il termine per la presentazione delle domande al Luna Park di San Giuliano previsto dall'articolo 14 del presente Regolamento è prorogato per l'anno 1995 alle ore 14 del giorno 31.5.1995

ART. 27

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla legge n. 337 del 18 marzo 1968, al T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18/6/1931 e relativo regolamento di esecuzione R.D. n. 635 del 6/5/1940 nonchè ad ogni altra norma concernente specificamente lo spettacolo viaggiante.

reg-sv.doc

SOMMARIO

Art. 1	2
Art. 2	2
Art. 3	2
Art. 3bis	3
CAP. II	4
COMPLESSI CIRCENSI E ATTIVITA' SINGOLE DELLO	4
SPETTACOLO VIAGGIANTE.	4
Art. 4	4
Art. 5	4
Art. 6	5
Art. 7	5
Art. 8	5
Art. 9	6
Art.10	6
Art.11	7
CAP. III	8
TEATRI VIAGGIANTI	8
Art.12	8
Art.13	8
CAP. IV	10
LUNA PARK	10
Art.14	10
Art.15	10
Art.16	11
Art.17	11
Art.18	12
Art.19	12

	18
Art.20 _____	13
Art. 21 _____	13
Art. 22 _____	14
Art.23 _____	14
CAP. V _____	15
DISCIPLINA DEL PARCO _____	15
Art.24 _____	15
Art. 25 _____	15
CAP. VI _____	16
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE _____	16
Art. 26 _____	16
Art. 27 _____	16